



*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*  
*di concerto con*  
*il Ministro del lavoro e delle politiche sociali*  
*e*  
*il Ministro dell'economia e delle finanze*

**VISTA** la legge 9 gennaio 1989, n. 13, recante “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche” e, in particolare, l’articolo 10, che prevede l’istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un fondo speciale per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati e che il medesimo fondo è annualmente ripartito, tra le regioni richiedenti, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro, in proporzione al fabbisogno indicato dalle Regioni le quali ripartiscono le somme assegnate tra i Comuni richiedenti;

**VISTO** l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, che ha abrogato l’articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, che prevedeva la partecipazione delle province autonome alla ripartizione di fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;

**VISTO** l’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016, che prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo tra le cui finalità è anche ricompresa l’eliminazione delle barriere architettoniche;

**VISTO** l’articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, che rifinanzia il fondo di cui all’articolo 1, comma 140, della citata legge n. 232 del 2016;

**VISTO** l’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, che ha istituito un fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, recante “Ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese di cui all’articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”, con il quale, per gli anni dal 2019 al 2033, è stata assegnata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la somma complessiva di 16.101 milioni di euro;

**VISTE** le comunicazioni delle Regioni pervenute, ai sensi dell’articolo 11 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in ordine al fabbisogno complessivo al 1° marzo 2020, quantificato in euro 28.074.346,85 ed in ordine al fabbisogno complessivo al 1° marzo 2021, quantificato in euro 25.018.974,91 per un fabbisogno complessivo pari ad euro 53.093.321,76;





*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
di concerto con  
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
e  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**RITENUTO** di poter soddisfare il suddetto fabbisogno con le seguenti risorse disponibili per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati:

- a) euro 44.680.284,60 nell'anno 2022 a valere per:
- euro 14.680.284,60 sulle risorse stanziare nell'anno 2022 dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  - euro 30.000.000,00 sulle risorse stanziare nell'anno 2022 dall'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) euro 8.413.037,16 nell'anno 2023 a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2023 dall'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

**CONSIDERATO** che si ritiene di utilizzare le risorse disponibili nell'anno 2022 per soddisfare prioritariamente i fabbisogni regionali al 1° marzo 2020 e di ripartire la relativa quota residua delle risorse disponibili nell'anno 2022 in proporzione ai fabbisogni regionali al 1° marzo 2021;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 2 marzo 2021, n. 22 di nomina del professor Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 ed il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024";

**VISTO** il parere favorevole, Rep. Atti n. 75/CU, espresso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'11 maggio 2022;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Le risorse destinate all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, assegnate ai fondi di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e disponibili come indicato in premessa, sono ripartite tra le Regioni sulla base dei criteri indicati dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, in conformità a quanto previsto dall'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili - Dipartimento per le opere pubbliche, le politiche abitative ed urbane, le infrastrutture idriche e le risorse umane e strumentali - Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, sulla base delle disponibilità finanziarie annuali, provvede a trasferire le risorse, come ripartite nell'allegato A, alle singole Regioni.





*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
di concerto con  
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
e  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

**Art. 2**

1. Il presente decreto, successivamente alla registrazione da parte degli Organi di controllo, entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali

Il Ministro dell'economia e delle finanze





*Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  
di concerto con  
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  
e  
il Ministro dell'economia e delle finanze*

ALLEGATO A

REGIONE	Fabbisogno regionale all' 1/3/2020	Fabbisogno regionale all' 1/3/2021	Fabbisogno regionale complessivo	Ripartizione risorse disponibili per l'anno 2022	Ripartizione risorse disponibili per l'anno 2023
ABRUZZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BASILICATA	2.724.965,55	2.112.729,15	4.837.694,70	4.127.255,17	710.439,53
CALABRIA	7.776.411,01	650.758,95	8.427.169,96	8.208.341,68	218.828,28
CAMPANIA	1.919.048,43	636.195,19	2.555.243,62	2.341.312,64	213.930,98
EMILIA ROMAGNA	2.324.935,62	3.041.770,60	5.366.706,22	4.343.861,39	1.022.844,83
FRIULI VENEZIA GIULIA	715.000,00	820.000,00	1.535.000,00	1.259.261,67	275.738,33
LAZIO	2.019.586,68	2.215.304,18	4.234.890,86	3.489.958,81	744.932,05
LIGURIA	141.542,88	110.537,22	252.080,10	214.910,16	37.169,94
LOMBARDIA	1.434.543,34	5.366.559,66	6.801.103,00	4.996.510,05	1.804.592,95
MARCHE	0,00	1.573.825,71	1.573.825,71	1.044.601,22	529.224,49
MOLISE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PIEMONTE	1.543.546,47	1.383.479,87	2.927.026,34	2.461.808,74	465.217,60
PUGLIA	1.607.935,84	1.096.465,60	2.704.401,44	2.335.697,05	368.704,39
SARDEGNA	0,00	439.073,90	439.073,90	291.428,16	147.645,74
SICILIA	1.387.167,15	526.615,89	1.913.783,04	1.736.699,88	177.083,16
TOSCANA	2.527.344,13	3.251.065,64	5.778.409,77	4.685.186,08	1.093.223,69
UMBRIA	638.523,51	269.050,78	907.574,29	817.101,59	90.472,70
VALLE D'AOSTA	116.852,62	149.772,68	266.625,30	216.261,80	50.363,50
VENETO	1.196.943,62	1.375.769,89	2.572.713,51	2.110.088,51	462.625,00
<b>TOTALE</b>	<b>28.074.346,85</b>	<b>25.018.974,91</b>	<b>53.093.321,76</b>	<b>44.680.284,60</b>	<b>8.413.037,16</b>

